



IL RETTORE

- V i s t a** la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Richiamato** lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato** il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA), e in particolare l'art. 32;
- Richiamato** il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- V i s t a** la Legge della Regione Liguria n. 1 del 20.1.2005 e, in particolare, l'art. 11 con cui è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione specialistica, previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368;
- Considerato** che il comma 2, lettera d), del suddetto articolo 11 prevede, tra i componenti dell'Osservatorio, tre rappresentanti eletti dai medici iscritti alle Scuole di specializzazione, che saranno nominati dal Presidente della Giunta regionale per un triennio;
- Richiamato** il D.R. n. 2151 del 30.05.2019 con cui sono stati approvati gli atti relativi all'elezione di tre medici iscritti alle Scuole di specializzazione nell'Osservatorio sopra citato, svoltasi in data 28 e 29.05.2019;
- Richiamato** il Decreto n. 6374 del 24.10.2019 con cui il Presidente della giunta della Regione Liguria ha costituito l'Osservatorio per un triennio e s.m.;
- Considerata** la necessità di procedere al rinnovo dei rappresentanti dei medici specializzandi nell'Osservatorio regionale in argomento;
- Considerata** l'opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l'istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Ritenuto** di fissare le votazioni per il giorno 9 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00

D E C R E T A

Art. 1 – indizione e modalità di voto

Sono indette per il giorno 9 giugno 2022 (dalle ore 9.00 alle ore 16.00) le elezioni di tre rappresentanti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione nell'Osservatorio regionale per la formazione specialistica.

Le elezioni si terranno in modalità telematica da remoto mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati a *internet* e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Il sistema utilizzato è *LimeSurvey*.

Ogni elettore riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica il *link* al sistema di votazione.

Art. 2 – seggio elettorale

Il seggio elettorale virtuale è costituito come di seguito indicato:

Giorgio GHIGLIONE	Presidente
Ingrid IRRERA	Vice Presidente
Fabrizio NOZZA	Componente
Serena SERVILI	Segretario
Nicoletta CERSARANO	Componente supplente
Andrea TISTARELLI	Componente supplente

Il ruolo di amministratore della votazione telematica sarà svolto da Fabrizio Nozza; il ruolo di commissario sarà svolto da Giorgio Ghiglione.

Durante le operazioni di voto il seggio elettorale virtuale opera validamente con la partecipazione di due componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente; in fase di scrutinio, il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 3 – preferenze esprimibili

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 4 – elettorato

L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai medici specializzandi iscritti alla data del presente decreto, inseriti nell'elenco allegato.

Art. 5 – durata del mandato

I rappresentanti eletti sono nominati componenti dell'Osservatorio regionale per la formazione specialistica con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica per un triennio a decorrere dalla data di nomina e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 11, comma 3, della Legge della Regione Liguria n. 1 del 20.1.2005).

In caso di dimissione o, comunque, in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti.

Art. 6 – richiami normativi

Le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dalle norme regionali citate in premessa e dalle seguenti disposizioni del RGA e del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, applicabili al procedimento elettorale:

RGA

Art. 19 – Modalità di voto

Art. 24 – Operazioni di spoglio

Art. 32 – Elezioni di rappresentanze previste da disposizioni nazionali o regionali

Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni

Art. 2 – Ineleggibilità

Art. 3 – Procedure telematiche di votazione

Art. 4 – Seggio virtuale

Art. 7 – pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo e nel sito *web* di Ateneo, nell'albo della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, trasmesso al Presidente della Giunta regionale ligure, ai direttori di dipartimento interessati, al fine della pubblicizzazione ai medici specializzandi.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE